

Con la Scia l'avvio è immediato

Gli schemi procedurali sono molti e ogni pratica ha il suo regime.

Comunicazione. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella indica la comunicazione, questa produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Se per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello competente. Alla comunicazione devono essere allegate asseverazioni o certificazioni quando espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Scia. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella indica la Scia, l'attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 per l'edilizia) l'amministrazione deve effettuare i controlli sulla sussistenza dei requisiti. Se viene accertata la carenza dei requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di regolarizzarsi.

Scia unica. Quando la tabella indica la Scia Unica, vuole dire che ci vogliono altre Scia, comunicazioni e notifiche, l'interessato presenterà una Scia unica allo Sportello del comune, che la trasmette alle altre p.a. coinvolte per i controlli di competenza.

Scia condizionata. Quando la tabella indica la Scia condizionata ad autorizzazioni o pareri, vuole dire che l'interessato presenterà una Scia e l'istanza delle altre autorizzazioni allo Sportello unico, che convoca la conferenza

dei servizi.

Autorizzazione. Quando la tabella indica la autorizzazione, è necessario il provvedimento espresso della p.a., salvo i casi in cui si applica il silenzio-assenso.

Autorizzazione più Scia. Quando la tabella indica l'autorizzazione più la Scia o la Scia unica o la comunicazione, l'interessato dovrà presentare insieme alla domanda per l'autorizzazione la Scia, la Scia unica o la comunicazione.

Modalità. Le istanze, segnalazioni, comunicazioni sono presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del comune e l'amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito e non può nemmeno chiedere informazioni o documenti già in possesso dell'ente. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione deve essere indicato lo Sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la Scia, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell'amministrazione. Possono essere istituite più sedi di tale Sportello, per garantire la pluralità dei punti di accesso. La Scia e la comunicazioni devono essere corredate delle attestazioni e delle asseverazioni se richiesto dalla normativa di settore. Regioni ed enti locali si devono adeguare al decreto entro il 30/6/2017. Le amministrazioni possono ricondurre le attività non elencate nella tabella, anche in ragione delle specificità territoriali. In ogni caso la tabella sarà periodicamente aggiornata.